

**REGOLAMENTO DEI SERVIZI SOCIALI DEI COMUNI
DELL'AMBITO TERRITORIALE DEL CASTANESE (ARCONATE,
BERNATE TICINO, BUSCATE, CASTANO PRIMO, CUGGIONO,
INVERUNO, MAGNAGO, NOSATE, ROBECCETTO C/I, TURBIGO
E VANZAGHELLO)**

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Oggetto

1. Il presente Regolamento disciplina i principi e le modalità degli interventi, delle prestazioni e dei servizi sociali dei Comuni appartenenti all'Ambito Territoriale di Castano Primo (Arconate, Bernate Ticino, Buscate, Castano primo, Cuggiono, Inveruno, Magnago, Nosate, Robecchetto C/I, Turbigo e Vanzaghella)
2. In considerazione della valenza sovracomunale del Regolamento, con la conseguente finalità di rendere uniforme il contenuto tra i diversi Enti, può accadere che il Regolamento stesso disciplini Servizi ed Unità di Offerta non attivi in ciascun Comune nel momento dell'approvazione. In questi casi, qualora in futuro siano avviati tali servizi, i Comuni si impegnano ad applicare i criteri stabiliti nel presente Regolamento
3. Per servizi sociali si intendono tutte le attività relative alla predisposizione ed erogazione di servizi gratuiti e/o a pagamento, o di prestazioni professionali destinate a rimuovere e superare le situazioni di bisogno e di difficoltà, che le persone incontrano nel corso della loro vita, escluse quelle assicurate dal sistema previdenziale, da quello sanitario, nonché quelle assicurate in sede di amministrazione di giustizia.
4. Nel rispetto dei principi di equità, imparzialità, pari opportunità, trasparenza, presa in carico personalizzata e continuativa, libertà di scelta e al fine di rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l'uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i cittadini all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese, il Comune, nei limiti delle proprie competenze e risorse finanziarie all'uopo destinate, garantisce l'erogazione:
 - a) dei servizi che costituiscono livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali ai sensi dell'art. 117, comma 2, lett. m), Costituzione;
 - b) dei servizi definiti dalla Regione quali livelli ulteriori - rispetto a quelli essenziali individuati dallo Stato - da garantire nel territorio regionale;
 - c) dei servizi definiti dal Comune medesimo quali livelli ulteriori rispetto a quelli di cui alle lett. a) e b) da garantire nel territorio comunale, e secondo quanto previsto dalla Statuto del Comune.
5. È riconosciuta la sperimentazione di unità di offerta sociali e di modelli gestionali innovativi e in grado di rispondere a nuovi bisogni dei cittadini che si trovino in condizione di fragilità.
6. Il Comune determina, tramite gli atti e gli strumenti di programmazione previsti dalla legislazione nazionale e regionale, gli obiettivi di sviluppo della rete degli interventi e dei

servizi alla persona in ambito sociale e sociosanitario, sulla base dei bisogni del territorio, allocando all'uopo le risorse finanziarie rivenienti.

Art. 2 - Finalità dei Servizi Sociali

1. Gli obiettivi fondamentali che si intendono perseguire sono i seguenti:
 - a) prevenire e rimuovere le cause che possono impedire alle persone di realizzarsi e di integrarsi nell'ambito familiare e sociale e che possono condurre a fenomeni di emarginazione nella vita quotidiana;
 - b) garantire il diritto delle persone al pieno sviluppo della propria personalità nell'ambito della propria famiglia e della comunità locale, promuovendone il benessere e la qualità di vita;
 - c) sostenere la famiglia, tutelare l'infanzia e i soggetti in età evolutiva, con particolare riferimento ai soggetti a rischio di esclusione;
 - d) promuovere ed attuare gli interventi a favore di persone non autosufficienti finalizzati al mantenimento o reinserimento stabile al proprio domicilio;
 - e) assicurare le prestazioni professionali di natura sociale ed educativa, secondo le proprie competenze, per prevenire situazioni di difficoltà e sostenere le persone fragili nella ricerca di risposte adeguate ai propri bisogni;
 - f) evitare il cronicizzarsi della dipendenza assistenziale.

Art. 3 - La Rete delle Unità di Offerta

1. La rete delle unità di offerta sociale è costituita dall'insieme integrato dei servizi, delle prestazioni, anche di sostegno economico, e delle strutture diurne, domiciliari, semi-residenziali e residenziali. Tale rete si configura come un sistema aperto e dinamico in grado di far fronte ai bisogni dei Cittadini. Fanno parte della rete di unità d'offerta anche offerte sociali innovative che si armonizzeranno alle linee di indirizzo del presente regolamento, fino ad intervenuta conclusione della sperimentazione. Solo al termine della stessa sarà se del caso armonizzato il presente regolamento.

Art. 4 - Destinatari dei Servizi ed Interventi sociali

1. Accedono alla rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale:
 - a) i cittadini italiani e di Stati appartenenti all'Unione Europea residenti nel Comune;
 - b) i cittadini di Stati diversi da quelli appartenenti all'Unione Europea, in regola con le disposizioni che disciplinano il soggiorno, i profughi, i rifugiati, i richiedenti asilo, gli

stranieri con permesso umanitario, gli apolidi, i rimpatriati e comunque coloro che beneficiano di una forma di protezione personale, riconosciuta a livello internazionale, residenti nel Comune

- c) le persone diverse da quelle indicate nella lettera a) e b), comunque presenti sul territorio del Comune, allorché si trovino in situazioni tali da esigere interventi indifferibili e non sia possibile indirizzarli ai corrispondenti servizi della Regione o dello Stato di appartenenza. Sono sempre garantite la tutela della maternità consapevole e della gravidanza e la tutela delle condizioni di salute e sociali del minore
2. In base agli indirizzi dettati dalla Regione e ai parametri definiti dal presente regolamento accedono prioritariamente alla rete delle unità d'offerta sociali le persone in condizioni di povertà o con reddito insufficiente, nonché le persone totalmente o parzialmente incapaci di provvedere a sé stesse o esposte a rischio di emarginazione, nonché quelle sottoposte a provvedimenti dell'autorità giudiziaria che rendono necessari interventi assistenziali
 3. Nel caso in cui l'Autorità Giudiziaria detti essa stessa prescrizioni sufficientemente dettagliate circa l'intervento sociale da eseguire, quest'ultimo sarà eseguito conformemente alle medesime, coinvolgendo, sin da subito e per quanto possibile, sia il beneficiario sia il rappresentante legale del medesimo.

TITOLO II

MODALITÀ DI ACCESSO AI SERVIZI ED INTERVENTI COMUNALI

Art. 5 – Accesso alla rete dei servizi

1. L'accesso alla rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale può avvenire:
 - a) su richiesta dell'utenza;
 - b) su segnalazione di altri servizi coinvolti
 - c) per disposizione dell'Autorità Giudiziaria.
2. È fatta salva la possibilità che altri soggetti, diversamente qualificati (ad esempio il convivente more uxorio, altri cittadini, l'istituzione scolastica, ecc.) segnalino situazioni meritevoli di valutazione autonoma da parte dei servizi sociali comunali. È fatta altresì salva, nei casi previsti dalla legge, l'attivazione d'ufficio da parte dei servizi medesimi, sulla base di informazioni acquisite nell'esercizio della propria funzione.
3. Qualora la richiesta provenga da soggetto diverso rispetto al beneficiario o rappresentante legale e si renda necessaria l'attivazione di un intervento assistenziale, il servizio sociale informa il diretto interessato, acquisendone il consenso, salvo il caso in cui ciò non sia previsto, sia ritenuto inopportuno ovvero sia pregiudizievole per l'utente.

Art. 6 – Segretariato Sociale e Servizio Sociale Professionale

1. L'accesso di cui al punto 1 a) dell'articolo precedente, avviene prioritariamente attraverso l'Ufficio Servizi alla Persona del Comune di residenza che si potrà avvalere della collaborazione del segretariato sociale.
2. Il Segretariato Sociale garantisce le seguenti prestazioni:
 - orientare il Cittadino all'interno della rete delle unità di offerta sociali e socio-sanitarie e fornire informazioni sulle modalità di accesso e sui relativi costi;
 - assicurare competenza nell'ascolto e nella valutazione dei bisogni;
 - accompagnare all'accesso dei servizi;
 - segnalare eventuali situazioni di bisogno ad altri servizi o soggetti competenti.
3. Il Segretariato Sociale e il Servizio Sociale Professionale sono garantiti dagli Assistenti Sociali di Azienda Sociale in servizio presso i Comuni e si connotano come attività specialistica in grado di decodificare le richieste dei Cittadini ed aiutarli non solo nella ricerca e accesso dei servizi, ma anche nella definizione e gestione di progetti di aiuto individualizzati.

Art. 7 - Disposizioni procedurali

Il procedimento amministrativo per l'ammissione alle prestazioni sociali qui disciplinate presuppone prevalentemente la presentazione di una specifica domanda da parte dell'interessato, ovvero del rappresentante legale, secondo quanto previsto dal successivo art. 10. Il Comune ha facoltà di richiedere ogni documento ritenuto utile al fine del perfezionamento dell'istruttoria della domanda. La documentazione, sussistendone le condizioni, si intende prodotta anche mediante autocertificazione, conformemente alla normativa vigente. La domanda viene presentata all'assistente sociale presso il Comune di residenza, che procede alla protocollazione della stessa.

1. La presa in carico è disposta previo colloquio dell'interessato ovvero del proprio rappresentante legale con l'Assistente Sociale del proprio Comune di residenza. Con il citato colloquio si procede alla valutazione circa la riconducibilità del bisogno espresso negli ambiti di competenza del servizio sociale comunale. L'esito finale della richiesta verrà comunicato per iscritto dal Comune.

Art. 8 - Valutazione stato di bisogno

Per situazione di bisogno si intende la sussistenza di almeno una delle seguenti condizioni:

- incapacità a provvedere a sé stessi;
 - insufficienza di reddito per il soddisfacimento delle primarie esigenze di vita;
 - difficoltà nella vita di relazione che influenzino le normali esigenze di vita;
 - presenza di svantaggio personale in situazione di fragilità della rete sociale;
 - presenza di provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria che impongano o rendano necessari interventi o prestazioni socio-assistenziali-educative.
1. La valutazione della situazione di bisogno compete all'Assistente Sociale che individualmente o per il tramite di équipes multidisciplinari, assumendosi le responsabilità annesse, compie le più opportune scelte tecniche conseguenti.
 2. L'Assistente Sociale effettua una valutazione professionale della situazione complessiva, prendendo in considerazione i seguenti elementi:
 - capacità economica del nucleo familiare del richiedente, basata sul valore ISEE e su altri elementi identificativi del tenore di vita utilizzando gli strumenti propri del servizio sociale;
 - disponibilità di risorse da parte della famiglia e della rete;
 - disponibilità personale di risorse di rete e situazione lavorativa;
 - condizioni di salute;
 - contesto abitativo e sociale;

- capacità di gestione di sé e del nucleo familiare;
- capacità di assumere decisioni;
- capacità di aderire al progetto concordato.

Art. 9 - Definizione di progetto di presa in carico individualizzato

1. A seguito dell'accoglimento della domanda da parte dell'Amministrazione Comunale e della presa in carico, l'Assistente Sociale, responsabile del caso, definisce un Progetto di presa in carico individualizzato (PI) che riguarda, di norma, la persona interessata ed il suo nucleo familiare. Il progetto individua gli interventi/le prestazioni/i servizi necessari per affrontare le problematiche che il caso presenta e delinea gli obiettivi da raggiungere, fissando tempi e modalità di realizzazione e verifica degli stessi. Il progetto viene condiviso con l'utente e/o suo rappresentante legale ed il servizio sociale del Comune e deve indicare:
 - impegni dell'utente e/o suo rappresentante legale, compresa la quota di contribuzione dovuta;
 - misura di sostegno messa in atto dai servizi sociali (attivazione di servizio - prestazioni economiche);
 - tempi e modalità di erogazione/fruizione;
 - autorizzazione all'utilizzo dei servizi.
 Il Progetto individualizzato sarà comunque sempre condiviso ed armonizzato con gli atti di programmazione dell'Ente.
2. Il progetto prevede verifiche periodiche che possono portare al suo aggiornamento o alla sua conclusione. Gli interventi previsti nel progetto individualizzato sono assicurati ai richiedenti da prestazioni rese direttamente dal Comune, dai servizi accreditati/convenzionati con il Comune o con il sistema socio-sanitario o dall'Azienda Speciale per i servizi/prestazioni gestiti a livello associato, da erogazione di contribuzioni economiche finalizzate a consentire l'accesso ai servizi e/o a mettere in atto quanto previsto dal PI.
3. Il progetto di presa in carico individualizzato viene sottoscritto da tutti i soggetti coinvolti, ovvero dall'Assistente Sociale e dagli interessati.

Art. 10 - Istruttoria ed ammissione alla prestazione

La domanda di ammissione ad un servizio, debitamente sottoscritta, è ricevuta dal Comune di residenza o altro soggetto a cui è stato delegato tale compito.

1. La presentazione della documentazione eventualmente mancante e necessaria ai fini istruttori, è sollecitata tempestivamente, al richiedente dall'ufficio procedente.

2. Il termine per concludere il procedimento, una volta che la domanda è completa, può variare in funzione del tipo di provvedimento richiesto.
3. Il competente Servizio comunale, verificata l'ammissibilità della domanda, e previa verifica della disponibilità di fondi, attiva, sulla base del progetto individualizzato predisposto dall'Assistente Sociale, l'intervento/prestazione/servizio, con idonea determinazione. L'Assistente Sociale effettua un adeguato monitoraggio inerente il buon andamento dell'intervento, utilizzando lo strumento professionale che ritiene più idoneo.
4. I richiedenti hanno il diritto di ricevere comunicazione sulla ammissione o meno alla prestazione e sulla eventuale quota di compartecipazione dovuta.
5. La comunicazione deve contenere:
 - in caso di accoglimento: l'indicazione delle prestazioni, l'ammontare (se trattasi di interventi economici) e la durata degli interventi;
 - in caso di non accoglimento: la motivazione del diniego.
6. L'ammissione alle prestazioni può essere immediata o prevedere un ordine di priorità. In quest'ultimo caso, ne è data al richiedente tempestiva informazione.

Art. 11 – Cessazione presa in carico

1. Il Servizio Sociale comunale determina la cessazione della presa in carico delle persone e/o del nucleo familiare a seguito di:
 - raggiungimento degli obiettivi previsti e programmati;
 - interruzione della collaborazione prevista nel progetto individualizzato da parte della persona e/o del nucleo familiare;
 - trasferimento di residenza.

TITOLO III

ACCERTAMENTO ESTRANEITÀ IN TERMINI AFFETTIVI ED ECONOMICI

Art. 12 – Procedimenti di accertamento dello stato di abbandono e di estraneità

1. In assenza di documentazione emessa in sede giurisdizionale, lo stato di abbandono o di estraneità al nucleo familiare come previsto dal D.P.C.M. 159/2013 è accertato dal Comune di residenza del richiedente. A tal fine su richiesta dell'interessato e a seguito di istruttoria, l'ufficio servizi sociali verificherà ed accerterà lo stato di abbandono ed estraneità al nucleo familiare.
2. L'interessato è tenuto a presentare apposita richiesta presso il Comune corredata da ogni utile ed idonea documentazione atta a dimostrare compiutamente fatti e situazioni attestanti l'abbandono del coniuge o l'estraneità in termini di rapporti affettivi ed economici di figli e/o genitori non conviventi.
3. Dell'esito dell'istruttoria, condotta avvalendosi anche del supporto di servizi competenti, viene data comunicazione all'interessato dai competenti uffici comunali, con proprio atto.

TITOLO IV

DEFINIZIONE DELLA PARTECIPAZIONE DELL'UTENZA AL COSTO DEI SERVIZI

Art. 13 - Definizione della compartecipazione dell'utenza al costo dei servizi

Per la determinazione della percentuale di compartecipazione al costo dei servizi da parte dell'utenza, ad eccezione del contributo di integrazione della retta per servizi residenziali a ciclo continuativo per persone anziane, disabili ed in condizioni di grave emarginazione per il quale si rimanda al successivo art. 23, si utilizza la metodologia della progressione lineare secondo la seguente formula matematica:

$$\text{Compartecipazione} = \frac{(\text{ISEE utenza} - \text{ISEE iniziale})}{(\text{ISEE finale} - \text{ISEE iniziale})} \times (\text{tariffa max.} - \text{tariffa min.}) + \text{tariffa minima}$$

1. Ai fini della suindicata formula si intende per:

- **compartecipazione utenza:** percentuale di costo del servizio a carico dell'utenza da calcolarsi con la formula predetta prevedendo come tariffa di partenza la quota minima di compartecipazione. In presenza di un ISEE utenza inferiore al valore dell'ISEE iniziale è prevista la compartecipazione alla spesa nella misura della tariffa minima. In presenza di un ISEE superiore all'ISEE finale, si applica la tariffa massima. Le cifre saranno arrotondate per difetto.
- **ISEE utenza:** è il valore dell'ISEE rapportato alla composizione del nucleo familiare rilevante differenziato per le specifiche prestazioni, così come previsto dall'art. 2 comma 4 del D.P.C.M. 159/2013.
- **ISEE iniziale:** è il valore al di sotto del quale l'utenza compartecipa al costo dei servizi con la tariffa minima.
- **ISEE finale:** è il valore oltre il quale è richiesto all'utenza di farsi carico della quota massima di compartecipazione alla spesa.

2. Entro il 31 dicembre di ogni anno, e comunque nel rispetto della normativa, la Giunta Comunale provvede ad aggiornare:

- a) con riferimento all'elenco delle prestazioni di sostegno economico: le relative soglie ISEE di accesso
- b) con riferimento ai servizi per i quali è prevista una quota di contribuzione a carico dell'utenza: l'ISEE finale, l'ISEE iniziale, la tariffa minima e la quota massima di compartecipazione alla spesa (tariffa massima)

Per quanto attiene i costi dei servizi gestiti in forma associata dall'Ambito territoriale del Castanese tramite Azienda Sociale, i suddetti criteri sono approvati dall'Assemblea dei Soci di Azienda Sociale.

3. Il servizio sociale, anche in applicazione agli articoli 3 e 6 del D.P.C.M. 159/2013, in casi eccezionali, previa adeguata istruttoria e a seguito di proposta motivata, può proporre l'esonero/riduzione della quota a carico dell'utenza, disposta con provvedimento dirigenziale, per le situazioni di particolare gravità, che presentano un elevato rischio di esclusione sociale e per le quali il servizio erogato costituisca condizione essenziale per la riduzione della vulnerabilità sociale ovvero assuma funzioni imprescindibili di monitoraggio e controllo.
4. Su proposta motivata del servizio sociale, nel caso di indifferibilità ed urgenza di provvedimenti a protezione di persone incapaci di provvedere a sé stessi, sono predisposti gli opportuni provvedimenti di tutela, indipendentemente dal perfezionamento di tutta l'ordinaria istruttoria amministrativa, fatto salvo il successivo recupero delle somme anticipate dall'Amministrazione comunale ed i risultanti a carico dell'utenza.
5. Le tariffe dei servizi sono comunicate all'utenza al momento della presentazione della domanda di accesso.

TITOLO V

SERVIZI ED UNITA' DI OFFERTA

Art. 14 - Servizi/Unità di offerta

1) Contributi e vantaggi economici a persone fisiche (diretti ed indiretti)

2) Area Fragilità

2.1.) Domiciliarità Anziani e Disabili

2.1.1) Servizio Assistenza Domiciliare

2.1.2) Servizio Pasti a Domicilio

2.1.3) Servizio di Teleassistenza

2.1.4) Servizi e Centri Diurni (C.S.E., S.F.A. e C.D.D.)

2.1.5.) Assistenza educativa presso i centri estivi

2.1.6) Assistenza educativa presso asili nido

2.2) Residenzialità anziani e disabili

2.2.1) Contributo comunale per l'integrazione retta RSA (Residenza Socio-Sanitaria per Anziani), Casa Famiglia, APA (Appartamenti Protetti per Anziani) RSD (Residenza Socio-Sanitaria per persone con disabilità), CSS (Comunità Socio- Sanitaria), Comunità Alloggio

3) Area Minori

3.1) Servizio Affidi

TITOLO VI

CONTRIBUTI E VANTAGGI DI NATURA ECONOMICA A PERSONE FISICHE

Art. 15 – Finalità dei contributi

1. Il Comune ritiene che affrontare il fenomeno del disagio economico significa:
 - comprendere e contestualizzare i fattori che lo hanno originato (perdita del lavoro, separazione, vedovanza, malattie, altri eventi personali e familiari);
 - contrastare le cause che favoriscono il permanere in situazione di povertà e/o di difficoltà economica;
 - promuovere e sostenere gli strumenti e i contesti che facilitano una fuoriuscita stabile dalla situazione di bisogno;
 - coordinare le politiche sociali, strettamente intese, con le politiche sanitarie, del lavoro, della formazione, dell'educazione ed istruzione, della casa, delle pari opportunità;
 - contrastare logiche e comportamenti assistenziali non finalizzati al superamento della condizione di bisogno
 - innovare e sperimentare interventi volti al contenimento e superamento delle difficoltà
2. La metodologia adottata dal Servizio Sociale comunale per l'utilizzo dell'erogazione economica nelle forme diverse di contributo economico, parziale strumento di contrasto alle situazioni di bisogno, fa riferimento ai seguenti principi:
 - prevenzione: intervenire sul disagio prima che questo si manifesti in maniera conclamata, si tramuti in esclusione, situazione dalla quale è poi difficile riemergere;
 - integrazione: coordinare, promuovere ed attivare sinergie, integrando l'erogazione economica con le azioni espresse dalle politiche sanitarie, del lavoro, della formazione, dell'educazione ed istruzione, della casa, delle pari opportunità;
 - promozione ed attivazione delle risorse individuali: il Cittadino deve essere informato, sollecitato ed aiutato ad attivare tutti gli strumenti in suo possesso utili a promuovere e migliorare la sua condizione;
 - economicità: impedire sovrapposizioni di competenze e frammentarietà nelle risposte al bisogno espresso e considerato;
 - uniformità ed equità: di trattamento dei Cittadini e di valutazione della condizione di bisogno.
3. Sulla scorta dei valori e dei principi generali e metodologici sopraesposti, rimarcato che lo strumento del contributo economico è da intendersi come uno degli strumenti a

disposizione per sostenere livelli di vita dignitosi dei Cittadini, si individua nella figura professionale della Assistente Sociale la competenza e responsabilità per la formulazione, attraverso il Progetto di presa in carico Individualizzato (PI), di cui all'art. 9, di proposte progettuali che contemplino e motivino l'erogazione economica.

4. Per "concessione di contributi" si intende la corresponsione di somme a fondo perduto, o meno, e/o l'erogazione di beni materiali/servizi, e/o la riduzione nella quota di compartecipazione al costo di servizi/interventi, per finalità e scopi sociali meglio definiti nel progetto di presa in carico individualizzato, al fine di contribuire a rimuovere le condizioni di bisogno e di disagio individuale e familiare, derivanti da inadeguatezza di reddito, difficoltà sociali e condizioni di non autonomia. Tutti gli interventi previsti dal presente articolo sono attuati nei limiti delle risorse economiche stanziare e disponibili nel Bilancio di ciascun Comune.
5. La proposta di erogazione di contributo o vantaggio economico, nell'ambito della presa in carico del richiedente, non può prescindere dall'analisi della situazione di disagio, dalle valutazioni e dalle proposte espone nel P.I., ossia il progetto condiviso con il richiedente di presa in carico e di intervento.
6. L'Assistente Sociale, nell'ambito dei principi, dei criteri e delle procedure previste dal presente Regolamento, nonché delle direttive degli organi preposti alla direzione del servizio e del codice deontologico, è responsabile della stesura del P.I., nel quale, previa analisi della situazione socio-economica, sono contenuti: il progetto di intervento, la proposta eventuale di un contributo o vantaggio economico, quale possibile strumento di risposta integrato, se necessario, con l'individuazione di altre misure, interventi o servizi a favore del richiedente.
7. Il P.I. è sottoposto all'accettazione del richiedente il contributo o vantaggio economico e sottoscritto dallo stesso e, ove occorra, con l'assistenza dei soggetti che si occupano dei suoi interessi (familiari conviventi, altri parenti, soggetti tenuti agli alimenti ai sensi del codice civile...). In funzione dei contenuti del progetto che, di norma, coinvolge il nucleo familiare dove il richiedente è inserito, l'Assistente Sociale ha facoltà di richiedere la sottoscrizione obbligatoria anche di altre persone componenti il nucleo, ritenuti importanti per il buon esito del progetto stesso. Nel caso in cui il contributo sia diretto a persone sottoposte ad una misura di protezione giuridica, il P.I. è sottoscritto dal soggetto incaricato dell'esercizio della stessa misura di protezione giuridica.
8. Gli interventi economici previsti dal presente regolamento sono garantiti in via secondaria rispetto a tutte le altre prestazioni di natura socio-economica e previdenziale di cui la persona o il nucleo familiare possano aver titolo. Di conseguenza, prima di accedere al contributo o vantaggio economico, il Servizio Sociale Professionale comunale dovrà

fornire le informazioni sui contributi e sulle agevolazioni previste a livello nazionale, regionale e locale, nonché sui servizi presenti sul territorio.

9. Per la quantificazione dell'entità del contributo o vantaggio economico, da concedere in base ai criteri e alle modalità indicate nei successivi articoli e nei limiti delle risorse economiche stanziare nel Bilancio comunale, si terrà altresì conto:
 - dell'entità dei contributi in denaro o altri benefici economici di qualunque genere già erogati e/o concessi al soggetto richiedente direttamente dall'Amministrazione Comunale interessata, da altri enti pubblici, da qualunque altro organismo di assistenza o beneficenza, da organizzazioni del terzo settore o in seguito a specifiche iniziative e alla partecipazione a specifici bandi;
 - dei vantaggi o benefici economici già goduti e determinati dall'utilizzo gratuito di servizi o da tariffe agevolate di servizi pubblici a domanda individuale o da altri servizi erogati dalle pubbliche amministrazioni.

Art. 16 – Procedure di valutazione, criteri e modalità di assegnazione

1. La procedura per la richiesta e la concessione di contributo o vantaggio economico è la seguente: per richiedere l'attribuzione di un contributo o vantaggio economico l'interessato, o suo avente titolo, presenta apposita istanza sottoscritta e protocollata, recante la motivazione della richiesta, utilizzando la modulistica appositamente prevista, alla quale deve essere allegata la certificazione ISEE ordinario in corso di validità. In assenza della certificazione ISEE, l'istanza di contributo è irricevibile; pertanto, all'istante, in difetto di regolarizzazione entro il termine massimo di 15 giorni, deve essere comunicato diniego scritto all'accoglimento della stessa. Sono ammesse eccezioni, salvo successiva integrazione della certificazione mancante entro il termine determinato dal Responsabile dei Servizi Sociali, nelle ipotesi di impedimento oggettivo che non consenta all'interessato di produrre la certificazione in tempi brevi (a titolo esemplificativo e non esaustivo: in caso di provvedimenti restrittivi della libertà personale, per particolari necessità di salvaguardia dei nuclei con presenza di minori, o in caso di patologie gravemente invalidanti del potenziale beneficiario di contributo economico...). L'istanza di norma, è presentata a seguito di colloquio preliminare con l'Assistente Sociale.

Ad integrazione dell'istanza, attraverso processo d'acquisizione d'ufficio, devono essere svolte le verifiche documentali relative alla residenza e alla composizione del nucleo familiare dei richiedenti, alla situazione reddituale, nonché alle verifiche catastali e quelle relative ad ogni altro elemento reddituale o patrimoniale riferito dall'istante per iscritto o nel colloquio, che sia possibile verificare attraverso la consultazione di banche

dati a disposizione degli uffici pubblici o mediante scambio documentale con uffici interni od esterni al Comune. L'Assistente Sociale allo scopo di formulare la proposta di erogazione economica o di attribuzione del vantaggio economico con il PI, verifica tutti gli elementi necessari e la documentazione acquisita secondo quanto disposto in precedenza, al fine di disporre di un quadro preciso e completo delle condizioni socio-economiche e sanitarie del richiedente e del relativo nucleo familiare.

L'Assistente Sociale nel corso del colloquio preliminare al riconoscimento di un contributo o vantaggio economico:

- informa il richiedente circa il suo diritto ad ottenere sostegno economico da parte dei familiari obbligati agli alimenti ai sensi degli artt. 433 e 438 del codice civile;
- concorda con il richiedente sull'opportunità di contattare i parenti obbligati dello stesso - ricordandogli che l'azione alimentare è personale e non esercitabile da soggetti terzi rispetto all'interessato, allo scopo di verificare possibili forme di partecipazione economica degli stessi, al fine di disporre di tutti gli elementi necessari per redigere la proposta di attribuzione di vantaggio economico all'interno o meno del PI.

2. Ove necessario, in caso d'urgenza e per il tempo occorrente per l'espletamento dell'istruttoria, potranno essere disposti gli interventi minimi essenziali idonei ad evitare il pericolo di aggravamento della situazione di bisogno, in particolare nell'ipotesi in cui siano coinvolti minori o persone sottoposte a misure di protezione giuridica o persone con disabilità.

3. Le tipologie di contributo erogabili sono le seguenti.

a) Contributo economico ordinario o integrazione al minimo vitale continuativo

È destinato ai nuclei familiari in carico al Servizio Sociale che si trovano al di sotto della soglia del minimo vitale, determinata nelle modalità indicate successivamente.

Il contributo viene erogato annualmente con la periodicità prevista dal PI e concordata con il richiedente. Può essere rinnovato anche per periodi successivi e consecutivi, a patto che la condizione socio-economica, evidenziata dalla documentazione presentata per la valutazione della domanda di rinnovo, presenti una situazione immutata o peggiorata rispetto a quella esistente al momento dell'erogazione del contributo economico riferito al periodo precedente. Il contributo può essere erogato solo per nuclei familiari con effettiva, irreversibile assenza di capacità lavorativa determinata da gravi patologie sanitarie, grave disagio sociale e/o manifesta incapacità di provvedere a se stessi, supportata da adeguata documentazione, in base al budget dell'Ente.

b) Contributo temporaneo/straordinario

È destinato a nuclei familiari che si trovino in situazione di grave difficoltà economica, in conseguenza di fatti straordinari e/o imprevisti tali da comprometterne gravemente l'equilibrio economico e sociale e/o finalizzato ad importanti interventi relativi all'autonomia. È erogabile per necessità specifiche e documentabili. La durata dell'intervento viene valutata e stabilita nell'ambito del Progetto Individualizzato.

c) Contributo economico con patto di restituzione

È un prestito economico finalizzato a sostenere nuclei familiari in particolari e gravi difficoltà economiche e/o a promuovere e sostenere percorsi determinanti per il raggiungimento dell'autonomia (a titolo puramente esemplificativo si contemplano le seguenti situazioni: corsi di qualificazione/riqualificazione per l'accesso al lavoro, versamenti anticipati per canone di affitto, acquisti per l'istruzione, spese sanitarie, acquisti per il lavoro, ecc..).

Con la sottoscrizione del PI, il richiedente si impegna alla restituzione della somma concordata, senza interessi e con le modalità stabilite, tenuto conto della misura del contributo, della capacità di reintegro del reddito, dei tempi necessari per la restituzione delle somme ricevute.

Nell'atto di assunzione dell'impegno di spesa relativo alla proposta di erogazione economica, sono riportate le modalità di restituzione del prestito. Il Responsabile dei Servizi Sociali del Comune, in collaborazione con l'Assistente Sociale, vigila sulla corretta restituzione del prestito nei tempi e nei modi stabiliti dall'impegno sottoscritto con il PI.

Qualora il beneficiario non ottemperi agli accordi sottoscritti, Il Responsabile dei Servizi Sociali del Comune, ri-accertata la situazione, redige una ulteriore proposta che può prevedere di:

- riconvertire il prestito in contributo temporaneo per il sopravvenire di fatti gravi, indipendenti dalla volontà del beneficiario;
- prorogare la scadenza di restituzione del prestito;
- proporre azione di rivalsa secondo le disposizioni normative vigenti, nel caso in cui non si ravvisi di dover modificare il patto per le motivazioni addotte dal richiedente.

d) Vantaggi economici indiretti

Si configurano come riduzioni, agevolazioni tariffarie riconosciute sui servizi erogati dall'Amministrazione comunale, che vanno a modificare le fasce di contribuzione agevolata calcolate in base all'ISEE, per particolari motivazioni di carattere socio-economico che interessano i richiedenti, secondo le specifiche disposizioni di riferimento.

4. Per accedere all'assegnazione del contributo economico è necessario presentare una certificazione ISEE inferiore al valore del c.d. "Minimo Vitale". Per Minimo Vitale si intende la soglia economica al di sotto della quale il nucleo familiare non dispone delle risorse necessarie al soddisfacimento dei più elementari e fondamentali bisogni del vivere quotidiano. Il parametro di riferimento per determinare la soglia del Minimo Vitale è il trattamento pensionistico minimo erogato dall'INPS per dodici mensilità adattato, mediante la scala di equivalenza dell'ISEE, alle dimensioni del nucleo familiare.
5. Qualora il Servizio Sociale del Comune non sia in grado di far fronte alle istanze pervenute e ritenute ammissibili, viene definito un ordine di priorità ai fini dell'accesso all'intervento, formulato tenendo conto di quanto di seguito specificato:
 - situazione familiare (presenza di minori, anziani non autosufficienti, disabili, nucleo monoparentale);
 - situazione economica (entrate-uscite, situazioni debitorie, redditi);
 - urgenza, contingenza, rischio (es. rischio art. 403 C.C.; rischio sospensione fornitura utenze, garanzia beni di prima necessità, quali farmaci ed alimenti);
 - rete di cura e supporto (presenza rete formale e informale, parenti tenuti all'assistenza che intervengono o meno);
 - situazione lavorativa (assenza totale di reddito certificabile, minimi introiti economici, rapporto tra entità del reddito ed esigenze del nucleo);
 - condizione abitativa (sfratto, costo affitto-mutuo, problemi abitativi, condizioni igienico sanitarie, ecc.);
 - opportunità dell'intervento per l'ente.

TITOLO VII AREA FRAGILITÀ

Art. 17 – Domiciliarità anziani e disabili: criteri di priorità

1. I Servizi Domiciliari socio-assistenziali sono costituiti da un complesso di interventi e prestazioni sia di carattere operativo-concreto che di sostegno ed aiuto nel mantenimento e sviluppo degli aspetti relazionali e sociali, erogati presso il domicilio di persone che si trovino in parziale o totale non autosufficienza, da parte di personale qualificato, allo scopo di migliorare le loro condizioni di vita e relazionali, di promuovere e sostenere l'autonomia, di contrastare processi di decadimento psico-fisico, di isolamento e di emarginazione, di consentire la permanenza al proprio domicilio, nel normale ambiente di vita, concorrendo a rendere effettivo il diritto di tutti al pieno sviluppo della personalità, nell'ambito dei rapporti familiari e sociali, per ridurre le esigenze di ricorso a strutture residenziali. Pertanto il Servizio è da considerarsi uno strumento per:

- il miglioramento della qualità della vita nel suo complesso;
- il mantenimento, il sostegno e la ricostruzione della rete delle relazioni sociali e familiari, onde evitare l'isolamento della persona;
- la conservazione, il sostegno ed il recupero, ove possibile, dell'autonomia personale, anche al fine di evitare ricoveri impropri.

Requisito essenziale per l'erogazione di servizi domiciliari e per l'accettazione della domanda è la presa in carico da parte dell'Assistente Sociale e l'elaborazione e la sottoscrizione del P.I. (di cui all'art. 9) che preveda espressamente gli interventi domiciliari richiesti. A ciascuno degli interventi/servizi rientranti nell'area della domiciliarità, si accede infatti, previa valutazione del bisogno sociale, elaborato sulla base dei seguenti criteri e delle modalità di seguito descritte. L'Assistente Sociale deve sostenere ed orientare le famiglie nell'utilizzare risorse, pubbliche e private, formali ed informali presenti sul territorio, attraverso azioni informative, di orientamento e di integrazione finalizzate a promuovere il benessere psico-fisico della persona.

2. Viene data priorità, al mantenimento in essere degli interventi già in corso, previa verifica del permanere dei requisiti, al fine di garantire la continuità e la qualità dell'intervento socio-assistenziale.
3. Per le nuove domande si procede secondo l'applicazione dei seguenti criteri di priorità:
 - a) Persone sole;
 - b) Persone con rete familiare esistente, ma fragile su valutazione del Servizio Sociale.
 - c) Persone con rete familiare presente e collaborante.

4. A fronte della relazione del Servizio Sociale in cui sono dettagliate le condizioni del nucleo familiare di cui fa parte la persona anziana e della sua eventuale rete di riferimento ed in base all'istruttoria del Servizio Sociale del Comune, viene assegnato un ordine di accesso che tiene in considerazione i seguenti fattori

<i>Persone sole</i>
Valutazione del bisogno assistenziale del nucleo
Situazione socio- ambientale del nucleo
Urgenza dell'attivazione della prestazione/servizio per consentire la permanenza al domicilio su valutazione dell'assistente sociale

<i>Persone con rete fragile</i>
Valutazione del bisogno assistenziale del nucleo
Situazione socio-ambientale del nucleo
Valutazione della rete
Urgenza dell'attivazione della prestazione/servizio per consentire la permanenza al domicilio su valutazione dell'assistente sociale

<i>Persone con rete presente e collaborante</i>
Valutazione del bisogno assistenziale del nucleo
Situazione socio-ambientale del nucleo
Valutazione della rete
Urgenza dell'attivazione della prestazione/servizio per consentire la permanenza al domicilio

Art. 18 - Servizio di Assistenza Domiciliare Anziani e Disabili

1. Per il servizio di Assistenza Domiciliare rivolto ad anziani e disabili si rimanda alle modalità per l'accesso e l'erogazione dello stesso di Azienda Sociale, che con il presente regolamento si approvano, e che si allegano alla presente (allegato 1).
2. Il suddetto allegato costituisce parte integrante del presente regolamento.

Art. 19 – Servizio di Pasti a Domicilio Anziani

1. Il Servizio di erogazione di pasti a domicilio è volto a garantire al cittadino autonomia di vita nella propria abitazione e nel proprio ambiente familiare, a prevenire e rimuovere situazione di bisogno ed ad evitare, per quanto possibile, il ricovero definitivo in strutture residenziali.
2. Sono destinatari del servizio i Cittadini, residenti nel Comune, i quali si trovano nella condizione di avere necessità d'aiuto a domicilio per il soddisfacimento dei pasti giornalieri, sulla base di un criterio di priorità esclusivamente determinato dall'effettivo stato di bisogno della persona o del suo nucleo familiare.

Art. 20 – Servizio di Teleassistenza

1. Il servizio di teleassistenza si articola in una duplice funzione, come di seguito specificato:
 - Telesoccorso, per fronteggiare situazioni di emergenza che richiedano un intervento immediato volto al soccorso;
 - Telecontrollo, per assicurare un'azione di prevenzione socio-sanitaria, di accertamento delle condizioni psico-fisiche e di sostegno psico - relazionale degli utenti, nonché di verifica del corretto impiego delle apparecchiature e del livello di meccanicità acquisita nell'uso del radiocomando.
2. Il servizio è rivolto ai cittadini anziani, disabili ed in condizioni di fragilità, residenti nei Comuni dell'Ambito Territoriale del Castanese.
3. Il servizio può essere attivato su richiesta dell'assistente sociale in servizio presso il Comune di residenza dell'utente, attraverso apposita modulistica, previa autorizzazione del Comune stesso

Art. 21 – Centri e Servizi Diurni (C.S.E., S.F.A. e C.D.D.)

1. In generale, i centri e servizi socio-assistenziali o socio-sanitari a carattere diurno sono le unità di offerta territoriali autorizzate al funzionamento e/o accreditate rivolte a persone con disabilità, che offrono prestazioni assistenziali, educative, socio- sanitarie, di formazione all'autonomia, di recupero e mantenimento funzionale delle abilità.
2. Nello specifico, il Centro Socio-Educativo è una struttura territoriale rivolta a persone portatrici di una disabilità intellettiva e/o fisica di livello medio, che non presentano disturbi psicopatologici rilevanti e che hanno, di norma, compiuto il sedicesimo anno di età ed assolto l'obbligo scolastico; offre prestazioni e interventi integrati di tipo educativo, riabilitativo e socializzante finalizzate a garantire un processo formativo che permetta il

raggiungimento di una vita la più possibile autonoma e integrata; è finalizzato all'acquisizione e al potenziamento dell'autonomia personale e sociale, alla crescita globale della persona e al suo accompagnamento nel progetto di vita adulta, nonché all'integrazione delle persone con disabilità nella vita sociale del territorio. Le persone destinatarie di questi servizi hanno, quindi, compromissioni medio-lievi dell'autonomia nelle funzioni elementari ed è per loro programmabile un percorso formativo non solo di mantenimento, ma soprattutto di sviluppo delle autonomie acquisite.

3. Lo S.F.A. - Servizio di Formazione all'Autonomia, si connota, invece, come servizio rivolto a persone con disabilità medio-lieve, in possesso di abilità o potenzialità da spendere per il proprio futuro negli ambiti:

- dell'autodeterminazione;
- dell'autostima;
- della maggiore autonomia familiare, sociale e professionale;

Lo S.F.A. si connota quindi, come servizio "leggero", le cui finalità sono quelle di favorire l'inclusione sociale della persona disabile potenziando e sviluppando le sue autonomie personali; il servizio contribuisce all'acquisizione di prerequisiti di autonomia utili all'inserimento professionale in raccordo con i servizi deputati all'inserimento.

I servizi socio-sanitari a carattere diurno sono le unità di offerta territoriali, accreditate da Regione Lombardia, rivolte a persone in situazione di disabilità grave, di norma ultra diciottenni, con notevole compromissione dell'autonomia nelle funzioni elementari, che abbiano assolto l'obbligo scolastico e per i quali non è programmabile un percorso di inserimento lavorativo o formativo. I Comuni dell'Ambito territoriale del Castanese utilizzano con priorità:

- i Centri Diurni Disabili di Castano Primo e di Magnago
- il CSE "Le Molecole" sito a Vanzaghella
- lo SFA "L'Aurora" sito a Inveruno

È prevedibile l'utilizzo di CDD, SFA e CSE diversi da quelli sopraindicati in caso di presenza di lista di attesa per l'inserimento, tale da definire tempistiche eccessivamente lunghe.

4. Si accede ai servizi diurni o semiresidenziali socio-assistenziali ed educativi o socio-sanitari su segnalazione del Servizio Sociale.

Art. 22 - Assistenza ad personam per il primo ciclo di istruzione, assistenza domiciliare e presso servizi di prima infanzia (asilo nido e scuola dell'infanzia) e ricreativi (centri estivi)

1. Il servizio di assistenza ad personam per i minori disabili di cui al presente articolo è costituito da attività di supporto all'autonomia ed alla comunicazione del minore che si realizzano nell'ambito del primo ciclo di istruzione, al domicilio e presso servizi di prima infanzia e ricreativi, quale attività complementare svolta in integrazione e/o implementazione a quanto gli enti preposti assicurano nell'ambito delle proprie funzioni.
2. Il servizio è finalizzato a favorire l'integrazione di minori disabili all'interno delle attività educative e ricreative, a supporto ed integrazione degli insegnanti, educatori e famiglie sia in periodo scolastico che extra scolastico.
3. Destinatari del servizio sono i minori disabili per i quali è riconosciuta la necessità dell'assistenza specialistica per l'autonomia e la comunicazione personale, debitamente certificate o documentate.
4. Il servizio integrativo di assistenza ad personam per i minori disabili viene erogato tramite figure idonee, che garantiscono prestazioni socio-educative volte a consolidare e/o mantenere l'autonomia e la comunicazione del minore stesso, con potenzialità di sviluppo delle competenze nell'autonomia e nell'integrazione nel contesto educativo/ricreativo. A seconda della tipologia di attività assicurata, potranno essere previste figure del mondo del volontariato organizzato e non (dote comune, leva civica)
5. Qualora lo stanziamento complessivo non fosse sufficiente a garantire le ore di assistenza integrativa richieste, le stesse verranno proporzionalmente ridotte in base alle risorse disponibili.

Art. 23 - Determinazione del contributo per l'integrazione di rette di servizi residenziali a ciclo continuativo per persone anziane, disabili e in situazione di grave emarginazione

1. Per le persone anziane, disabili ed in condizione di grave emarginazione, che necessitino di accoglienza in struttura residenziale a ciclo continuativo e non siano in grado di sostenere autonomamente il valore della quota sociale della retta (sia in occasione di nuovi ricoveri sia per una rivalutazione dell'allocazione della spesa per i ricoveri già in corso), il Comune, nei limiti delle disponibilità di bilancio, garantisce un intervento economico integrativo finalizzato al pagamento parziale della quota sociale della retta.
2. L'erogabilità dell'integrazione comunale è limitata a coloro che presentano un ISEE inferiore alla soglia ISEE pari al valore della quota sociale media giornaliera delle strutture presenti sul territorio del Castanese, moltiplicata per 365 giorni. Azienda

Sociale determina annualmente tale valore medio da utilizzare nei Comuni dell'Ambito territoriale.

3. La misura dell'intervento economico integrativo comunale è stabilita come differenza tra il valore della quota sociale della struttura residenziale presso cui è inserita l'utenza e la quota da essa sostenibile, definita nel progetto personalizzato, da predisporre eventualmente anche per le persone già ricoverate in struttura. La quota sostenuta dall'utenza è calcolata tenendo conto dell'ISEE dell'utenza e, considerando la natura e lo scopo delle indennità eventualmente percepite (derivanti da una delle condizioni di cui alla colonna "non autosufficienza" della tabella rappresentata all'allegato 3 del D.P.C.M. 159/2013), oltre che della natura continuativa e globalmente assistenziale della prestazione erogata, delle pensioni, rendite ed indennità comunque denominate e godute, di cui si prevede il versamento diretto (art. 3 , comma 4 della DGR X/3230 del 06/03/2015), mantenendo comunque a favore dell'utenza una quota per spese personali.
4. Dal punto di vista economico, costituiscono tipici contenuti del progetto individualizzato di intervento, senza pretesa di esaustività:
 - il valore dell'integrazione economica comunale riferita al pagamento della quota sociale della retta;
 - il valore della quota sociale della retta a carico dell'utenza;
 - il valore della somma mensile da lasciare nella disponibilità del ricoverato,
 - la riduzione della quota sociale a carico dell'utenza per eventuali rientri in famiglia.
5. Qualora una delle indennità derivanti da una delle condizioni di cui alla colonna "non autosufficienza" della tabella rappresentata all'allegato 3 del D.P.C.M. 159/2013 subentrasse successivamente all'istanza di determinazione dell'intervento economico integrativo comunale, si procederà alla rideterminazione dell'intervento stesso sommando alla quota utente giornaliera il valore ricavabile in applicazione del precedente comma 3, con decorrenza dalla data di validità dell'indennità stessa, inclusi eventuali periodi arretrati.
6. In caso di ISEE elevati, anche superiori alla soglia di accesso, pur a fronte di una modesta liquidità (mensile), sempre nell'ambito del progetto individualizzato di cui sopra, ovvero a margine, il Comune potrà procedere ad accordi con l'utenza finalizzati all'alienazione/utilizzo di eventuali beni, mobili o immobili, fermo restando che il ricavato è opportunamente vincolato al pagamento della retta. Qualora, a fronte di un'"illiquidità" dell'ISEE, l'utenza non consenta alla stipulazione di siffatti accordi, e si dovesse concretare un obbligo di intervento comunale a titolo integrativo, detta integrazione/pagamento integrale della quota sociale da parte del Comune, per la parte che include la quota sociale legittimamente a carico dell'utenza, è da considerarsi quale anticipazione comunale, con conseguente titolo, in capo al Comune, di rivalersi sui beni

della persona ricoverata, anche in sede successoria.

7. L'integrazione della retta è versata direttamente alla struttura residenziale.
8. La scelta della struttura residenziale è concordata con il Comune di residenza nell'ambito della definizione del progetto individuale di cui all'art 9, privilegiando le strutture eventualmente convenzionate o altra struttura proposta dal Servizio Sociale del Comune, che comporti il minor costo possibile. Nel caso in cui l'utenza o chi la rappresenta giuridicamente si mostri indisponibile a ciò, il Comune non potrà procedere con l'integrazione della retta.

Nel caso in cui l'anziano o il disabile sia già ospite presso una struttura ed il costo della stessa si riveli congruo, non si provvede al trasferimento dell'utente presso altra struttura, salvo che non sussistano motivate ragioni assistenziali.

La contribuzione dell'Ente viene definita all'interno di un accordo sottoscritto tra le parti, nel quale viene indicato anche il periodo di erogazione del contributo, che, in ogni caso, viene rivalutato annualmente.

Art. 24 Residenzialità anziani e disabili: modalità e criteri per la valutazione del bisogno sociale

1. Per la richiesta di integrazione della retta a carico del Comune relativa ai servizi di cui al precedente art. 23, l'inserimento in struttura, conformemente a quanto previsto dal comma 8 del citato articolo, è preceduto dalla valutazione del bisogno da parte dell'Assistente Sociale in servizio presso il Comune, elaborato sulla base dei criteri e delle modalità di seguito descritte.
2. Per le nuove richieste di attivazione, si definisce un ordine di accesso prioritario all'intervento comunale, a cura del Responsabile del Settore competente che valuti le situazioni rispetto alle quali il contributo comunale non è attivo ed assegni, sulla base dell'istruttoria dell'assistente sociale, un ordine di priorità distinto per tipologia di rete (persone sole, persone con rete fragile, altri), salva la disponibilità di risorse economiche sufficienti.

Per le nuove domande, si procede secondo l'applicazione dei seguenti criteri:

- a) Persone sole;
- b) Persone con rete familiare esistente, ma fragile su valutazione del Servizio Sociale;
- c) Persone con rete familiare presente e collaborante.

<i>Persone Sole</i>
Valutazione del bisogno assistenziale del nucleo
Situazione socio- ambientale del nucleo
Urgenza dell'attivazione della prestazione/servizio per consentire la permanenza al domicilio su valutazione dell'assistente sociale

<i>Persone con rete fragile</i>
Valutazione del bisogno assistenziale del nucleo
Situazione socio-ambientale del nucleo
Valutazione della rete
Urgenza dell'attivazione della prestazione/servizio per consentire la permanenza al domicilio su valutazione dell'assistente sociale

<i>Persone con rete presente e collaborante</i>
Valutazione del bisogno assistenziale del nucleo
Situazione socio-ambientale del nucleo
Valutazione della rete
Urgenza dell'attivazione della prestazione/servizio per consentire la permanenza al domicilio

3. All'inizio del nuovo anno l'Amministrazione Comunale prevede negli atti di Bilancio le necessarie risorse per gli interventi già attivati alla data del 31/12 dell'anno precedente.

TITOLO VII

AREA MINORI E FAMIGLIE

Art. 25 – Servizio Affidi

1. Il Servizio Affidi è istituito allo scopo di individuare un contesto familiare idoneo a garantire al minore le condizioni migliori per il suo sviluppo psico-fisico. Si prefigge pertanto di individuare un nucleo familiare capace di offrirgli le condizioni materiali, relazionali ed affettive adeguate alla sua crescita.

L'affidamento, generalmente, prevede, con modalità diverse a seconda della specifica situazione, che siano mantenuti i rapporti tra il minore ed il suo nucleo familiare d'origine.

L'affido familiare può essere articolato secondo tipologie diverse sulla base dei bisogni presenti nella realtà familiare del minore.

Pertanto può essere:

- a tempo pieno, quando il bambino viene accolto stabilmente dalla famiglia affidataria e mantiene rapporti con la sua famiglia in momenti concordati;
- a tempo parziale, quando il bambino viene accolto presso la famiglia affidataria o presso una famiglia afferente ad una rete di solidarietà familiare per alcuni momenti definiti (nell'arco della giornata quando il bambino trascorre alcune ore del giorno con gli affidatari, per periodi limitati, quali fine settimana o vacanze...).

Entrambe le tipologie di affidamento familiare possono presentarsi come:

- affidamento etero familiare, quando il minore viene accolto da una famiglia affidataria che non ha vincoli di parentela,
- affidamento intra familiare, quando il minore viene accolto presso parenti.

In base alla normativa vigente, l'affido familiare è disposto:

- dal Servizio Sociale Territoriale, in condivisione con l'Amministrazione Comunale di residenza del minore, e/o il Servizio Minori e Famiglia, previo consenso dei genitori e/o di coloro che esercitano la responsabilità genitoriale, sentito il minore che ha compiuto i 12 anni e, se opportuno, anche di età inferiore. Il provvedimento viene ratificato dal Giudice Tutelare, laddove si tratta di affido etero familiare o intra familiare con parenti oltre il quarto grado e quando l'affido consensuale supera i sei mesi,
- dal Tribunale per i Minorenni, ove manchi l'assenso dei genitori e/o di coloro che esercitano la responsabilità genitoriale.

2. Il Servizio Affidi, gestito in forma associata da Azienda Sociale, attraverso i propri operatori si occupa di:

- sensibilizzare e informare in materia di affido e promuovere una cultura dell'accoglienza anche in collaborazione con le associazioni di volontariato e con le realtà del privato sociale presenti sul territorio di competenza,
- conoscere e formare le persone interessate all'affido attraverso percorsi individuali e/o di gruppo attinenti gli aspetti giuridici, sociali e psicologici dell'affido stesso, anche in collaborazione con le realtà del privato sociale,
- valutare le risorse, le capacità educative e la disponibilità delle famiglie candidate all'affido,
- collaborare con gli operatori dei servizi territoriali, e gli altri eventuali attori coinvolti, alla formulazione del progetto di affido individualizzato che verrà successivamente formalizzato dal servizio territoriale,
- proporre al servizio territoriale il migliore abbinamento minore-famiglia affidataria,
- preparare ed accompagnare la famiglia affidataria all'inserimento del minore nel proprio nucleo familiare, anche attraverso una fase di conoscenza tra affidatari, minore e famiglia di origine, mediata dagli operatori coinvolti nel progetto,
- sostenere le famiglie affidatarie durante e a conclusione dell'affido attraverso incontri individuali e/o percorsi di gruppo, anche in collaborazione con il privato sociale,
- verificare periodicamente l'andamento degli affidi in atto e valutarne la conclusione con tutti gli attori coinvolti nel progetto,
- mantenere un contatto periodico con le famiglie, attraverso colloqui individuali e/o percorsi di gruppo, per monitorare cambiamenti delle condizioni familiari e per non disperdere nel tempo il patrimonio di famiglie costruito,
- offrire sostegno e consulenza sulle diverse tipologie di affido,
- promuovere incontri periodici di confronto e scambio di esperienze con le associazioni di volontariato e le realtà del privato sociale.

3. Le Amministrazioni Comunali, attraverso Azienda Sociale, provvedono a:

- formalizzare l'affido sia consensuale sia giudiziale specificando, nel rispetto delle indicazioni dell'Autorità Giudiziaria competente: la durata dell'affido, gli interventi per il minore e la sua famiglia di origine, i tempi di verifica, i diritti e i doveri delle persone e dei servizi coinvolti, attraverso la sottoscrizione di un patto d'affido,
- erogare il contributo economico a favore degli affidatari, svincolato dal reddito, e l'eventuale rimborso delle spese straordinarie sostenute, nei limiti prefissati dall'Ente. L'entità del contributo economico mensile viene stabilita annualmente

dall'Assemblea dei Soci. Per quanto riguarda l'affido intra familiare, l'Ente si riserva la possibilità di valutare caso per caso l'erogazione del suddetto contributo mensile. In caso di interruzione anticipata dell'affido il contributo verrà erogato se la durata dello stesso avrà superato i primi 15 giorni del mese.

- garantire l'attuazione di progetti di affidi, su proposta dei servizi territoriali, rispondenti alle esigenze del minore e garantire tutti i supporti necessari per il buon esito del progetto stesso, sostenendo, laddove necessario, la spesa per l'attivazione di "affidi accompagnati",
- attivare la copertura assicurativa per incidenti dei minori affidati e gli affidatari, nonché per i danni provocati a terzi dai minori nel corso dell'affido,
- garantire il rispetto dei diritti del bambino, della famiglia affidataria e della famiglia di origine.

4. La famiglia affidataria si impegna a:

- collaborare con i servizi territoriali e con il Servizio Affidi di Azienda Sociale, comunicando agli stessi ogni informazione utile relativa al minore,
- accogliere presso di sé il minore e accompagnarlo nel percorso di crescita rispettando la sua storia personale, familiare e le sue relazioni significative,
- provvedere alla sua cura, mantenimento, educazione e istruzione in collaborazione con i Servizi, tenendo conto, ove possibile o necessario, delle indicazioni dei genitori,
- mantenere e favorire i rapporti tra minore e famiglia di origine, concordando le modalità (orari, durata degli incontri, etc.) con gli operatori dei Servizi, nel rispetto delle prescrizioni dell'Autorità Giudiziaria, laddove coinvolta, e sottoscrivendo il patto di affido,
- assicurare discrezione circa la situazione del minore e la sua famiglia di origine,
- garantire la partecipazione agli incontri di sostegno e/o di formazione individuali e/o di gruppo organizzati dal Servizio Affidi,
- garantire la partecipazione agli incontri periodici di verifica dell'andamento dell'affido organizzati dagli operatori coinvolti nel progetto e alla valutazione dello stesso nella sua fase conclusiva.

5. La famiglia d'origine si impegna a:

- collaborare con i servizi territoriali e con il Servizio Affidi impegnandosi a comunicare agli stessi ogni informazione utile relativa al figlio,
- sostenere il proprio figlio nelle diverse fasi dell'esperienza di affido,
- garantire la partecipazione agli incontri di sostegno individuali e/o di gruppo organizzati dal Servizio territoriale,

- rispettare modalità, orari e durata degli incontri con il figlio e la famiglia affidataria, come concordato con gli operatori dei Servizi, nel rispetto delle prescrizioni dell'Autorità Giudiziaria, laddove coinvolta,
- garantire la partecipazione agli incontri periodici di verifica dell'andamento dell'affido organizzati dagli operatori coinvolti nel progetto e alla valutazione dello stesso nella sua fase conclusiva,
- favorire il rapporto tra il figlio e la famiglia affidataria anche al termine dell'affido stesso, quando ciò non comporti pregiudizio per il figlio stesso,
- contribuire al mantenimento del figlio anche durante il periodo di allontanamento.

6. I servizi territoriali si impegnano a:

- formulare una proposta di progetto mirato con gli obiettivi, la durata prevedibile, il programma di aiuto alla famiglia d'origine, gli impegni del servizio e delle famiglie
- collaborare con il Servizio Affidi nella formulazione del progetto di affido e nell'individuazione della famiglia affidataria
- seguire lo svolgimento dell'affido con verifiche periodiche fra tutti gli operatori coinvolti nel progetto, con le famiglie d'origine e il minore, predisponendo tutti gli interventi di sostegno necessari al minore,
- redigere ed inviare relazione di aggiornamento sul progetto di affido all'Autorità Giudiziaria competente, laddove coinvolta, e all'Amministrazione Comunale di residenza del minore, nel rispetto dei tempi previsti dall'Autorità Giudiziaria e/o concordati nel momento della definizione del progetto.

Titolo VIII

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 26 - Riservatezza e trattamento dei dati personali

1. Il rispetto della riservatezza dei dati relativi all'utenza e raccolti per l'applicazione del presente regolamento, ivi compresi quelli sensibili, è garantito con l'applicazione delle norme in materia e con riferimento alle disposizioni regolamentari dei singoli Comuni in merito alla privacy, al controllo delle autocertificazioni ed alla trasparenza.
2. I dati forniti dall'utenza, oltre che presso la banca dati dell'INPS e l'Agenzia delle Entrate, sono raccolti presso l'ufficio servizi sociali, al fine di determinare l'ammissione alle agevolazioni richieste e sono trattati, oltre che a tale scopo, eventualmente anche a fini di statistica, di ricerca e di studio.
3. L'acquisizione di tali dati è obbligatoria ai fini della valutazione dei requisiti e dei criteri per l'ammissione, a pena di esclusione dall'agevolazione richiesta e di conseguente applicazione della tariffa massima. Tali dati vengono trattati nel rispetto dei già citati regolamenti comunali.

Art. 27 - Abrogazioni

1. A far data dall'entrata in vigore del presente Regolamento, è abrogata ogni altra disposizione contenuta in altri precedenti regolamenti, incompatibile con quanto qui disposto.

Articolo 28 - Regolamentazione di altre prestazioni assistenziali

1. Per quanto concerne la regolamentazione di servizi o interventi non previsti dal presente regolamento, si fa riferimenti ai criteri individuati per i servizi di analoga tipologia.
2. Eventuali disposizioni normative, nazionali e regionali, che possono modificare il presente regolamento, si intendono recepite senza che sia necessario procedere ad armonizzazione.

APPENDICE

MODALITÀ PER L'ACCESSO E L'EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE

INTRODUZIONE

Sono qui disciplinate le modalità con le quali l'Ambito territoriale del Castanese, per il tramite di Azienda Sociale, procede all'acquisto di prestazioni professionali di assistenza domiciliare di natura socio-assistenziale erogata da enti gestori accreditati allo scopo.

Art. 1 – Finalità del servizio di assistenza domiciliare

Il servizio di assistenza domiciliare è costituito da un complesso di prestazioni socio assistenziali fornite al domicilio delle persone per la realizzazione delle seguenti finalità:

- consentire il mantenimento al proprio domicilio di persone anziane, disabili e in condizioni di fragilità,
- consentire il miglioramento della qualità della vita e promuovere lo sviluppo delle residue capacità degli utenti,
- costituire un momento di relazione e socializzazione.

Gli interventi sono gestiti in modo da attivare intorno al bisogno sia la partecipazione dei familiari, con la quale l'assistenza domiciliare acquisisce maggiore significato, sia l'integrazione con altri settori operativi pubblici o privati in ambito socio sanitario.

Gli interventi sono gestiti nel rispetto del principio di libera scelta del cittadino, attraverso l'utilizzo del *voucher* sociale.

Art. 2 – Obiettivo

Le presenti modalità si propongono di garantire la qualità dei servizi dell'ambito territoriale:

- fornendo regole chiare, trasparenti ed uniformi per l'accesso e la fruizione del servizio di assistenza domiciliare
- garantendo la possibilità di usufruire di prestazioni omogenee.

Art. 3 - Destinatari

Possono beneficiare del servizio di assistenza domiciliare i soggetti fragili residenti nell'Ambito territoriale del Castanese che si trovano nelle seguenti condizioni:

- Anziani ultrasessantacinquenni,
- Disabili con invalidità già certificata o in corso di riconoscimento,

- Altri soggetti per i quali l'assistente sociale ritiene necessario un intervento di assistenza domiciliare.

Il domicilio abituale e continuativo in un Comune dell'Ambito territoriale non costituisce automaticamente requisito d'accesso al servizio di assistenza domiciliare tramite voucher sociali.

Qualora il richiedente fosse solo abitualmente domiciliato, ma non residente, nel territorio dell'Ambito, l'erogazione del *voucher* è subordinata alla verifica del possesso dei requisiti di bisogno e reddito qui previsti, ordinariamente, salvi i casi di necessaria e indifferibile necessità di tutela dei diritti fondamentali della persona, previa formale autorizzazione da parte dell'Amministrazione Comunale interessata, impregiudicata la possibilità del Comune erogante di ripetere le somme impegnate nei confronti dell'amministrazione comunale di residenza del beneficiario.

Art. 4 – Modalità di accesso al servizio di assistenza domiciliare

I suindicati destinatari accedono al servizio di assistenza domiciliare rivolgendosi all'assistente sociale del Comune di residenza, che provvederà alla stesura di un piano di assistenza individualizzato, definendo un programma di interventi.

La stesura di detto piano è preceduta da una visita domiciliare dell'assistente sociale.

La concreta declinazione operativa del programma sarà effettuata con il concorso e la partecipazione di un operatore dell'ente accreditato scelto dal beneficiario per l'erogazione del servizio. Ogni programma di intervento avrà una durata *standard* di tre mesi, eventualmente rinnovabili.

La partecipazione alla declinazione degli interventi non vale ad allocare diversamente da quanto stabilito dalla Legge la titolarità dell'intervento e la relativa responsabilità, essendo ininfluenti a tal fine i rapporti tra l'Ambito (in qualità di ente regolatore) e il soggetto che eroga la prestazione. I rapporti tra questi soggetti sono definiti dal "patto di accreditamento".

Art. 5 – Modalità di erogazione delle prestazioni

Il servizio di assistenza domiciliare viene erogato in una fascia oraria compresa tra le ore 7.00 e le ore 20.00.

In casi di particolare fragilità dell'utente, valutati dall'assistente sociale, il servizio può essere esteso anche ai giorni festivi, nelle medesime fasce orarie.

L'attivazione del servizio deve avvenire entro tre giorni lavorativi (72 ore).

Il servizio può essere erogato mediante *voucher* sociale, un titolo di acquisto che dà diritto alla gratuità totale o parziale del servizio.

Art. 6 – Modalità di accesso al servizio di assistenza domiciliare tramite *voucher* sociale

Per richiedere l'assegnazione del *voucher* sociale i destinatari si rivolgono al Servizio sociale del proprio Comune di residenza presentando apposita dichiarazione sostitutiva di certificazione relativa alla situazione economica equivalente in corso di validità, redatta ai sensi del d.P.C.M. n. 159/2013 e s.m.i.

Sussistendone le condizioni soggettive colà indicate, l'I.S.E.E. da utilizzare è quello sociosanitario ex art. 1 co. 1 lett. f) del d.P.C.M. n. 159/2013.

Per lo svolgimento del servizio tramite *voucher* verrà utilizzato l'apparecchio telefonico presente nell'abitazione dell'utente, senza oneri a carico di quest'ultimo.

L'inizio, la fine e la tipologia di ogni prestazione effettuata saranno segnalati attraverso il telefono e registrati su una piattaforma informatica gestita da una società esterna.

Art. 7 – Tipologia delle prestazioni

La tipologia delle prestazioni erogate a mezzo *voucher*, secondo il progetto di assistenza individualizzato concordato con l'assistente sociale, consiste nello specifico in interventi di:

N.	INTERVENTO	TEMPO MINIMO PREVISTO (minuti)
1A	Alzata e igiene personale di elevata complessità assistenziale	40
1B	Alzata e igiene personale di media complessità assistenziale	30
1C	Alzata e igiene personale semplice	20
2A	Igiene intima a letto non autosufficienti	20
2B	Igiene intima in bagno	20
2C	Igiene dei capelli a letto e/o in bagno	30
3A	Bagno a letto	45
3B	Bagno complesso in vasca	45
3C	Bagno assistito	30
4A	Rimessa a letto di elevata complessità assistenziale	30
5A	Deambulazione assistita	30
6A	Mobilizzazione complessa	20
6B	Mobilizzazione semplice	15
7A	Consegna o solo preparazione del pasto	20
7B	Preparazione e aiuto nell'assunzione del pasto	40

7C	Preparazione, aiuto nell'assunzione del pasto e riordino	60
8A	Igiene ambientale ordinaria	50
8B	Igiene ambientale straordinaria	40
9A	Accompagnamento breve (spesa, commissioni, disbrigo pratiche...)	45
9B	Accompagnamento lungo (spesa, commissioni, disbrigo pratiche...)	60
10A	Interventi di socializzazione (momenti ricreativi, passeggiate...)	30
11A	Affiancamento utente/familiare	5
11B	Affiancamento assistente familiare	30

Art. 8 – Criteri di valutazione e modalità di attribuzione dei punteggi

Le domande di accesso vengono valutate dall'assistente sociale secondo criteri omogenei per l'Ambito territoriale, che comportano l'attribuzione di un punteggio, calcolato tramite apposita scheda informatica, riportante gli *items* di misurazione della fragilità di seguito dettagliati:

CRITERIO DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO MAX
SITUAZIONE ABITATIVA	8
LIVELLO DI AUTONOMIA	40
SITUAZIONE LAVORATIVA DELLA FAMIGLIA	5
POTENZIALITA' DEL SISTEMA FAMIGLIA	10
VITA DI RELAZIONE	10
CARICO DI STRESS INDIVIDUALE E/O DELLA RETE DI SUPPORTO	7
SITUAZIONE ECONOMICA	20
TOTALE	100

In relazione ai criteri sopra elencati vengono attribuiti punteggi secondo i seguenti indicatori, ulteriormente dettagliati nella scheda di valutazione del bisogno dell'utente:

1) situazione abitativa

1.1 condizioni ambientali/strutturali dell'abitazione	max punti 3
1.2 barriere architettoniche	max punti 5

2) livello di autonomia

2.1 igiene personale	max punti 6
2.2 abbigliamento e alimentazione	max punti 6
2.3 mobilità	max punti 6
2.4 continenza	max punti 4
2.5 assunzione farmaci	max punti 3
2.6 lavori domestici	max punti 3
2.7 cucina- pasti	max punti 3
2.8 pulizia e abbigliamento	max punti 3
2.9 acquisti e utilizzo del denaro	max punti 3
2.10 uso del telefono	max punti 3

3) situazione lavorativa della famiglia

3.1 solo assoluto	max punti 5
3.2 problematicità in relazione alla cura dell'anziano	max punti 5

4) potenzialità del sistema famiglia

4.1 sistema famiglia assente	max punti 7
4.2 potenzialità interne al nucleo familiare	max punti 4
4.3 potenzialità esterna al nucleo familiare	max punti 3
4.4 potenzialità rete di intervento	max punti 3

5) vita di relazione

5.1 vita di relazione	max punti 7
5.2 aspetto cognitivo	max punti 3

6) carico di stress individuale e/o della rete di supporto

6.1 accesso ai servizi sociali da parte della famiglia	max punti 3
6.2 famigliari con specifiche problematiche	max punti 4

7) situazione economica

Viene misurata utilizzando l'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) ai sensi del D.Lgs. 109/98 e s.m.i.:

ISEE inferiore a € 6.500,00	Punti 20
ISEE compreso fra € 6.500,01 e € 9.000,00	Punti 15
ISEE compreso fra € 9.000,01 e € 12.000,00	Punti 10
ISEE compreso fra € 12.000,01 e € 14.000,00	Punti 5
ISEE superiore a € 14.000,01	Punti 0

Art. 9 – Compatibilità e incompatibilità con altri benefici o servizi

Le prestazioni fornite tramite *voucher* socio-assistenziale possono essere integrative a quelle fornite dal *voucher* socio-sanitario erogato dall'ASL.

Il *voucher* è incompatibile con il ricovero in RSA, servizi residenziali di lunga degenza, residenze protette per disabili e degenze ospedaliere che si protraggono per più di 31 giorni.

Art. 10 – Libera scelta del gestore e possibilità di revoca

Il cittadino utente sceglierà liberamente il gestore fra quelli accreditati dall'Ambito. Al termine del progetto individualizzato l'utente potrà confermare o revocare l'indicazione del gestore scelto.

Art. 11 – Valutazione degli interventi

La valutazione degli interventi di assistenza domiciliare è articolata nei seguenti passaggi:

- monitoraggio costante dell'attuazione del progetto e valutazione svolta, con periodicità almeno trimestrale, dal responsabile degli interventi, da inviare ad Azienda Sociale secondo un protocollo di valutazione omogeneo a livello di Ambito territoriale;
- soddisfazione dell'utente e/o del nucleo familiare di appoggio in merito alle prestazioni erogate, attraverso un questionario di gradimento omogeneo a livello di Ambito territoriale.

In relazione agli esiti della valutazione si potrà procedere ad una ridefinizione o rimodulazione del programma d'intervento.

Il progetto potrà, inoltre, essere aggiornato, al di fuori del percorso di valutazione, in relazione alla modificazione della condizione socio assistenziale dell'utente.

Art. 12 – Interruzione e sospensione del servizio

Il servizio potrà essere interrotto per:

- decesso dell'utente,
- ricovero permanente dell'utente presso struttura,
- modifica delle condizioni socio assistenziali dell'utente che fanno venire meno la necessità degli interventi di assistenza domiciliare, accertata dall'assistente sociale,
- rinuncia scritta, volontaria e consapevole, da parte dell'utente,
- trasferimento di residenza dell'utente presso altro Ambito territoriale, fermo quanto stabilito al suindicato articolo 3.

Le eventuali sospensioni temporanee e l'interruzione definitiva del servizio, per qualsiasi motivazione siano causate, devono essere tempestivamente comunicate dall'utente all'assistente sociale di riferimento, che ne darà a sua volta comunicazione all'Ufficio Gestione di Piano di Azienda Sociale.

In ogni caso la sospensione dell'addebito della tariffa di fruizione avverrà dal giorno successivo alla comunicazione di interruzione o sospensione. Per le sospensioni inferiori o uguali ai 60 giorni viene in ogni caso garantito il mantenimento del posto.

Art. 13 – Titolarità degli interventi

La titolarità delle prestazioni qui disciplinate è da ricondursi, *ex lege*, in capo a ciascuno degli undici Comuni dell'Ambito del Castanese.

Art.14 – Controlli sulle prestazioni effettuate

Azienda Sociale provvede, tramite piattaforma telefonica, all'analisi e verifica delle prestazioni effettuate e della loro conformità a quanto definito all'articolo 7 e a quanto previsto nei piani di assistenza individualizzati.

Art. 15 – Destinazione delle risorse

L'attribuzione delle risorse annuali da destinare al sistema di assistenza domiciliare tramite *voucher* sociale non forma oggetto delle presenti modalità, e sarà definita annualmente dall'Assemblea dei Soci di Azienda Sociale, organo competente per l'Ambito territoriale del Castanese.

Ad ogni Comune del Castanese che conferisce la gestione del servizio di assistenza domiciliare mediante *voucher* ad Azienda Sociale viene assegnata, con cadenza annuale, una quota del *budget* complessivamente stanziato per tale servizio, fatta salva la facoltà di ciascuna Amministrazione di integrare la suddetta quota con risorse a carico del proprio bilancio comunale.

Qualora le domande presentate in un Comune dovessero eccedere le disponibilità delle quote sopra citate ed il Comune dovesse indicare un *budget* massimo dedicato al servizio di assistenza domiciliare, si procederà ad elaborare una lista d'attesa a livello comunale, continuamente aggiornata, sulla base del punteggio di fragilità totalizzato dai richiedenti e calcolato secondo i criteri di cui all'articolo 8.